

Il presente PVC può provocare degli effetti collaterali molto importanti in quanto:

- 1- Da un lato considera i redditi di una SCI francese tassati per trasparenza e poi li assoggetta ad imposizione in Italia come dividendi, senza alcuna giustificazione forse in ossequio all'art.73 del TUIR.
- 2- Tali dividendi li fa confluire nel quadro RL...
- 3- Consente l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta con la compilazione del quadro CR (su quale base?).
- 4- Sostiene che il reddito tassato per trasparenza dovrebbe confluire nella sezione II del modulo RW.

PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE

Il giorno [REDACTED], in [REDACTED], presso gli uffici del Reparto in intestazione, viene compilato il presente atto.

VERBALIZZANTI

Lgt.	[REDACTED]
M.a.	[REDACTED]

PARTE

- Signor [REDACTED], nato ad [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] - identificato a mezzo patente di guida nr. [REDACTED] con scadenza in data [REDACTED].
- CODICE FISCALE: [REDACTED]
- CODICE ATTIVITA': [REDACTED]

FATTO

In data [REDACTED] questo Reparto ha intrapreso un controllo fiscale nei confronti del signor [REDACTED], in rubrica compiutamente generalizzato, ai fini delle Imposte sui Redditi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (*Statuto dei diritti del contribuente*), la parte veniva resa edotta sin dall'inizio delle operazioni ispettive di quanto segue:

- dello scopo del controllo: trattasi di un controllo fiscale ai fini delle Imposte sui Redditi, d'iniziativa, ai fini del riscontro della regolarità della posizione fiscale del contribuente in relazione al possesso di immobili detenuti in Francia, sulla base di informazioni acquisite ai sensi dell'art. 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, e si inquadra nell'ambito delle generali funzioni attribuite alla Guardia di Finanza indirizzata a prevenire, ricercare ed accertare eventuali violazioni alla normativa tributaria, ai fini dell'I.v.a., delle Imposte sui Redditi e degli altri tributi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 2 del D.Lgs. 68/2001 e della Legge 07 gennaio 1929 n. 4;
- della facoltà di:
 - farsi assistere durante le operazioni ispettive da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
 - richiedere che l'esame dei documenti amministrativi e contabili venga effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assista o lo rappresenta;
 - richiedere, consultare, esaminare, estrarre copia di ogni documento acquisito all'ispezione previa adozione di idonee misure cautelative;



segue p.v. di constatazione redatto nei confronti di

C.F. [REDACTED]

..... foglio n. 2

- muovere rilievi o formulare osservazioni di cui si darà atto nell'apposito p.v.;
- rivolgersi al Garante del Contribuente, qualora ritenga che i verificatori abbiano agito con modalità non conformi alla legge;
- comunicare osservazioni e richieste agli Uffici finanziari competenti, entro sessanta giorni dalla notifica del p.v. di constatazione redatto a conclusione dell'intervento. Al riguardo, si precisa che prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato l'avviso di accertamento;
- esercitare ogni altro diritto riconosciuto al contribuente dalla normativa vigente, richiedendo all'occorrenza ogni utile informazione al riguardo al capo pattuglia.

Gli operanti, inoltre, hanno reso edotta la parte che ha facoltà di:

- assistere ovvero farsi rappresentare anche nelle successive fasi dell'attività ispettiva;
 - richiedere, al termine delle operazioni ispettive, al competente Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 6, 1° comma, del D.Lgs. n. 218/97, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento, ai fini dell'eventuale definizione (c.d. "accertamento con adesione");
- ai sensi dell'art. 5-bis del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, comunicare al reparto operante ed al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, entro i 30 giorni successivi alla consegna del processo verbale di constatazione, di chiusura delle operazioni ispettive, la volontà di prestare adesione al contenuto integrale del processo verbale stesso, beneficiando in tal caso, tra l'altro, della riduzione ad un sesto del minimo delle sanzioni previste per le violazioni eventualmente constatate.

I militari anzidetti hanno, altresì, fatto rilevare che:

- a. secondo quanto disposto dall'art. 52 - quinto comma - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 35 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, i documenti di cui venga rifiutata l'esibizione non potranno essere presi in considerazione, a favore della parte, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa; per rifiuto di esibizione si intendono anche le dichiarazioni di non possedere libri, registri, documenti e scrittura e/o la sottrazione di essi al controllo;
- b. rifiutare l'esibizione o comunque impedire l'ispezione dei documenti la cui tenuta e conservazione sono obbligatorie per legge o dei quali risulta l'esistenza determina l'applicabilità delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Parimenti, all'atto dell'avvio delle operazioni ispettive, la parte è stata altresì resa edotta che il reparto/articolazione presso cui è possibile ottenere informazioni complete in ordine all'attività svolta è il Comando Compagnia Guardia di Finanza - Sezione Operativa Volante - [REDACTED]

In relazione alle garanzie previste dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, la parte dichiarava: "NULLA".

Le operazioni ispettive hanno preso in esame, ai soli fini II.DD., le annualità 2007, 2008 e 2009.



segue p.v. di constatazione redatto nei confronti di [redacted]
[redacted] - C.F. [redacted] foglio n. 3

Le procedure seguite nell'esecuzione delle attività di controllo sono state analiticamente descritte anche nel p.v. di verifica quotidianamente redatto.

La parte, all'atto dell'avvio delle operazioni ispettive e nel corso delle stesse ha esibito la seguente documentazione:

- dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- documentazione relativa all'immobile detenuto in Francia;
- estratti conto corrente detenuto in Francia, relativamente ai saldi al 31.12 degli anni 2007, 2008 e 2009;
- la documentazione relativa alla partecipazione nella società francese [redacted] limitatamente ai redditi percepiti negli anni 2007, 2008 e 2009.

Il principio cardine del nostro ordinamento tributario, come stabilito dagli articoli 2 e 3 del TUIR, è quello della tassazione mondiale, secondo il quale i **soggetti fiscalmente residenti nel nostro Paese** sono tenuti ad assolvere alle imposte in Italia per i redditi ovunque prodotti nel mondo, salvo applicare il meccanismo del credito d'imposta, secondo quanto previsto nell'art. 165 del TUIR, per i tributi già versati all'estero, al fine di evitare la doppia imposizione.

Al riguardo, il comma 8 del citato art. 165 del TUIR, in tema di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, prevede che non spetta la detrazione in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata in Italia.

Si tiene comunque in considerazione quanto previsto dalla Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con Legge 7 gennaio 1992 n. 20.

CONTROLLO SOSTANZIALE PERIODO D'IMPOSTA 2007

Relativamente all'immobile situato in Francia, il signor [redacted] ha esibito la seguente documentazione:

- atto di vendita, datato [redacted], dell'immobile sito in [redacted] (Alpes-Maritimes) [redacted] registrato al Catasto del Comune francese alla Sezione [redacted], per un ammontare di euro 197.400,00 (meno 10.048,00 a titolo di tasse).

Il suddetto immobile fino alla data della vendita [redacted] era tenuto a disposizione della parte e non locato.

- Dichiarazione dei redditi - modello PF2008 - redditi 2007, regolarmente presentata in Italia (identificativo [redacted]), ove sono stati dichiarati i redditi da pensione percepiti in Francia con relativa compilazione del quadro CR per i crediti d'imposta.

Trattandosi di immobile tenuto a disposizione della parte e non locato, nessun obbligo era previsto ai fini della compilazione del QUADRO RW.



segue p.v. di constatazione redatto nei confronti di [redacted]
[redacted] - C.F. [redacted] foglio n. 4

➤ **Declaration des societes immobilieres**, relativa ai redditi percepiti dalla parte dalla società francese [redacted] con sede in [redacted] (Francia).

Altresì, per l'anno 2007, l'effettuato esame sulla documentazione acquisita ha evidenziato le seguenti situazioni:

1. La "declaration des societes immobilieres", sopra richiamata, per l'anno 2007 riporta una assegnazione/ripartizione utili al signor [redacted] pari a Euro 104.258,00.
2. Sempre per l'annualità 2007, agli atti del controllo fiscale è stata acquisita copia dell'estratto di conto corrente dell'Istituto [redacted] (Francia) dal quale risulta al 31.12.2007 un saldo positivo di Euro 17.405,39.
3. Dalla banca dati SER.P.I.CO. (servizio per le informazioni sul contribuente) in dotazione al Reparto, per l'anno 2007 alla sezione MOVIMENTI DI CAPITALE, sono risultati nr. 2 movimentazioni:
 - In data 09.01.2007 per un importo di euro [redacted] - operazione di import di natura finanziaria con causale "MOVIMENTAZIONI C/C E DEPOSITI ESTERI";
 - In data 13.09.2007 per un importo di euro [redacted] - operazione di import di natura finanziaria con causale "MOVIMENTAZIONI C/C E DEPOSITI ESTERI", derivante dalla vendita dell'immobile in Francia.

Trattandosi di annualità preclusa all'accertamento per la scadenza dei termini previsti e non ritenendo applicabile la presunzione introdotta dall'art. 12, comma 2, del D.L. 1 Luglio 2009 nr. 78, relativamente al raddoppio dei termini per l'accertamento, non vengono mossi rilievi per tale periodo d'imposta, salvo diverso avviso dell'Ufficio accertatore.

CONTROLLO SOSTANZIALE PERIODO D'IMPOSTA 2008

Relativamente al periodo d'imposta in esame, la parte ha esibito la seguente documentazione:

➤ **Dichiarazione dei redditi - modello PF2009 - redditi 2008**, regolarmente presentata in Italia [redacted], ove sono stati dichiarati i seguenti redditi:

REDDITI da pensione percepita in Francia euro 38.182
REDDITI FABBRICATI euro 864.

➤ **Estratto del conto corrente bancario al 31.12.2008**, detenuto dalla parte presso l'Istituto bancario [redacted] (Francia) il quale evidenzia un saldo positivo al 31.12.2008 di euro 34.446,12.



segue p.v. di constatazione redatto nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] - C.F. [REDACTED] foglio n. 5

Tale importo sarebbe dovuto confluire nella Sezione II del modulo RW per l'anno 2008 che la parte non ha presentato.

- *Declaration des societes immobilieres*, relativa alla società francese [REDACTED] con sede in [REDACTED] (Francia). La stessa evidenzia una ripartizione in capo al signor [REDACTED], di un reddito di partecipazione pari ad euro 122.470.

Tale importo:

- sarebbe dovuto confluire nel QUADRO RL (altri redditi) della dichiarazione dei redditi regolarmente presentata, per la quota parte ai fini della tassazione in Italia (utilizzando altresì l'applicazione del meccanismo del credito d'imposta con la compilazione del QUADRO CR per le imposte pagate all'estero), nella misura prevista del 49,72% per un ammontare di euro 60.892,00;
- lo stesso importo (euro 122.470) sarebbe dovuto confluire altresì nella Sezione II del modulo RW per l'anno 2008 che la parte non ha presentato.

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE ESIBITA DALLA PARTE
PERIODO D'IMPOSTA 2009

Relativamente al periodo d'imposta in esame, la parte ha esibito la seguente documentazione:

- *Dichiarazione dei redditi - modello PF2010 - redditi 2009*, regolarmente presentata in Italia [REDACTED], ove sono stati dichiarati i seguenti redditi:

REDDITI da pensione percepita in Francia euro [REDACTED]

REDDITI FABBRICATI euro [REDACTED]

ALTRI REDDITI - QUADRO RL euro 55.445

- Estratto del conto corrente bancario al 31.12.2009, detenuto dalla parte presso l'Istituto bancario [REDACTED] (Francia) il quale evidenzia un saldo positivo al 31.12.2009 di euro 56.838, trasferito in Italia e regolarmente confluito nella Sezione III del modulo RW per l'anno 2009.

- *Declaration des societes immobilieres*, relativa alla società francese [REDACTED] con sede in [REDACTED] (Francia). La stessa evidenzia una ripartizione in capo al signor [REDACTED], di un reddito di partecipazione pari ad euro 111.514.

Per tale importo:

- La parte ha regolarmente dichiarato la quota da sottoporre a tassazione in Italia nel QUADRO RL (altri redditi) della dichiarazione dei redditi regolarmente presentata;
- Ha regolarmente compilato il QUADRO CR per le imposte pagate all'estero al fine dell'applicazione del meccanismo del credito d'imposta;



segue p.v. di constatazione redatto nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] - C.F. [REDACTED] foglio n. 6

- lo stesso è confluito nella Sezione II del modulo RW per l'anno 2009 che la parte ha presentato.

In data odierna viene ultimata l'attività ispettiva con la redazione del p.v. di constatazione finale.

Le operazioni di servizio hanno permesso di constatare le seguenti violazioni:

VIOLAZIONI SOSTANZIALI IN MATERIA DI II.DD.:

ANNUALITA' 2008

Presentazione della dichiarazione dei redditi infedele per omessa indicazione di REDDITI CONSEGUITI ALL'ESTERO (QUADRO RL - ALTRI REDDITI) per un ammontare di euro 60.892,00 pari al 49,72 dell'ammontare lordo percepito.

Omessa compilazione del Modulo RW.

Le operazioni ispettive vengono ultimate in data odierna rilevando le violazioni che di seguito si riportano, per la sola annualità 2008.

PERIODO D'IMPOSTA 2008

Ufficio delle Entrate competente: [REDACTED]

Violazioni sostanziali in materia di imposte dirette.

a. Presentazione della dichiarazione annuale dei redditi infedele.

Descrizione della violazione constatata	Norme violate	Norma sanzionatoria
Presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette infedele.	Artt. da 1 a 6 del DPR 600/73.	Art. 1, comma 2, del D. Lgs. 471/1997.

Come già detto nella parte che precede "CONTROLLO SOSTANZIALE ANNO 2008", la parte ha omesso la dichiarazione di redditi diversi percepiti all'estero (Francia) per un ammontare complessivo di EURO 60.892,00.

Violazioni alla normativa sul monitoraggio fiscale.

Descrizione della violazione constatata	Fonte normativa della violazione
a. Violazioni degli obblighi di compilazione del quadro RW - Sezione II -	Norma violata: art. 4, comma 1 del D.L. n. 167/1990. Norma sanzionatoria: art. 5, comma 4 del D.L. n. 167/1990

L'autore della violazione è da individuarsi nel sig. [REDACTED], in precedenza compiutamente generalizzato, in quanto, come meglio descritto e motivato nella parte che precede, per tale annualità ha:



segue p.v. di constatazione redatto nei confronti di [REDACTED]

– C.F. [REDACTED]

..... foglio n. 7 _____

❖ **Omesso la presentazione del modulo RW, sezione II, della dichiarazione annuale dei redditi** con riferimento alla circostanza già illustrata precedentemente.

In merito alle operazioni di controllo ed alle sue conclusioni, espresse nel presente atto, la parte, in rubrica compiutamente generalizzata, dichiara quanto segue:

"Prendo atto del contenuto del presente p.v. di constatazione e mi riservo di presentare le controdeduzioni nelle sedi opportune".

La documentazione esaminata viene lasciata in custodia alla parte con l'obbligo di conservarla inalterata sino alla definizione del contesto e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 22 del D.P.R. n. 600/73, richiamato anche dall'art. 39 del D.P.R. n. 633/72.

La documentazione comprovante le violazioni oggetto di rilievo, acquisita in fotocopia, è stata identificata mediante l'apposizione della sigla dei verbalizzanti e della parte.

~~Resta comunque impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di eseguire~~ altre indagini e di formulare, eventualmente, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ulteriori rilievi fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 57 del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/73.

Si da atto che, con riferimento alle violazioni constatate, le sanzioni pecuniarie e le eventuali sanzioni accessorie saranno irrogate dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di [REDACTED] competente all'accertamento del tributo cui le stesse violazioni si riferiscono, mediante notifica di apposito atto di contestazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997, ovvero con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica a norma del successivo art. 17.

La parte è stata resa edotta della facoltà di cui all'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000, di far pervenire all'Ufficio titolare della funzione impositiva, entro 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione, osservazioni e richieste, le quali devono essere dallo stesso necessariamente prese in considerazione, nonché della facoltà di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, di richiedere all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di [REDACTED], sulla base delle risultanze dello stesso processo verbale e con apposita istanza in carta libera, la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.

La parte è stata resa, altresì, edotta della facoltà, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, introdotto dall'art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, di comunicare, compilando l'apposito modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 117261/2009, in data 3 agosto 2009, al Comando in intestazione ed all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di [REDACTED], **entro i 30 giorni successivi** alla consegna del presente processo verbale di constatazione, la volontà di prestare adesione al contenuto integrale del processo verbale stesso; la parte è stata ulteriormente resa edotta che, in caso di esercizio di tale facoltà:

- è riservato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di [REDACTED] il compito di verificare che i rilievi dianzi richiamati siano accertabili ai sensi degli artt. 41 bis del DPR n. 600/73 e 54, comma 4, del DPR n. 633/72 e, quindi, siano effettivamente definibili a norma del citato art. 5bis del D.Lgs. n. 218/1997;



segue p.v. di constatazione redatto nei confronti di [redacted]
[redacted] - C.F. [redacted] foglio n. 8

- nel caso in cui il menzionato Ufficio ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D.Lgs. n. 218/1997:
 - . lo stesso Ufficio provvederà, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione della parte, all'emanazione di apposito atto di definizione di accertamento parziale;
 - . la parte potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni, applicabili alle violazioni connesse ai rilievi dianzi richiamati, ad un sesto dell'importo minimo previsto;
 - . le somme dovute, risultanti dall'atto di definizione di accertamento parziale, andranno versate nei termini e con le modalità di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 218/97, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- nel caso in cui il menzionato Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non ritenga applicabile la procedura di cui al medesimo art. 5-bis del D. Lgs. n. 218/1997, lo stesso darà tempestiva notizia alla parte con apposito provvedimento di rigetto, avverso al quale sarà possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente nei termini indicati nel provvedimento".

Il presente atto, che si compone di n. 8 fogli e n. 1 allegato relativo alla documentazione afferente i rilievi mossi, viene redatto in tre esemplari di cui:

- uno viene consegnato alla parte;
- uno viene conservato agli atti del Reparto operante;
- uno verrà inviato all'Ufficio delle Entrate di [redacted].

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE